

Repertorio n.23.629

Raccolta n.11.860

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di Ottobre, in Crotone, nel sottoindicato studio notarile.

21 Ottobre 2016

Innanzi a me Dottor Carlo Perri, Notaio in Crotone con lo studio alla Via Cappuccini, n.2, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia,

si sono costituiti:

- **TORCHIA Roberto**, nato a Crotone il 6 Dicembre 1961, residente in Crotone alla Via Capocolonna, n.103, c.f.TRC RRT 61T06 D122F, in qualità di Presidente del "**CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE**", con sede in Crotone, via Sergio Ramelli, n.10, c.f.03008380796, a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.05 del 19 Ottobre 2016, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "**A**".

- **PISCITELLI Antonio Idolo**, nato a Isola di Capo Rizzuto il 4 Gennaio 1963, residente in Isola di Capo Rizzuto alla via Galeazzo, n.3, c.f.PSC NND 63A04 E339V;

- **TAMBARO Antonio**, nato a Crotone il 10 Luglio 1978, residente in Cutro alla via delle Province, n.21, c.f.TMB NTN 78L10 D122D.

Gli stessi, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto racchiuso nei seguenti articoli:

PRIMO: E' costituita una Società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione:

"IDROELETTRICA IONICA S.R.L."

della quale il "**CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE**" è unico socio.

SECONDO: La Società ha sede nel Comune di Crotone, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i costituiti dichiarano che la sede attuale è alla via Sergio Ramelli, n.10.

TERZO: La durata della Società è fissata a tempo indeterminato.

QUARTO: L'oggetto e tutte le altre norme che regolano l'organizzazione ed il funzionamento della società sono contenute nello statuto che, esibitomi dai costituiti, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**".

QUINTO: Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

SESTO: La Società è amministrata e rappresentata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione

composto da tre a cinque membri ovvero da una pluralità di Amministratori con firma congiunta o disgiunta.

Viene nominato il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- TORCHIA Roberto, presidente;
- PISCITELLI Antonio Idolo, consigliere;
- TAMBARO Antonio, consigliere;

i nominati accettano la carica e dichiarano che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

SETTIMO: Il Capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è totalmente assunto e sottoscritto dal "CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE", i quale, ha versato all'organo amministrativo, la somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) con n.2 (due) assegni circolari non trasferibili emessi in data odierna, all'ordine Idroelettrica Ionica S.R.L., e precisamente: di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) n.7020120775-05 (Banca Credito Emiliano) e di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) n.7020120776-06 (Banca Credito Emiliano).

OTTAVO: Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nello statuto allegato, valgono le norme di legge in materia.

NONO: L'importo globale delle spese per la costituzione, di Euro 1.600,00 (milleseicento/00) è a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su un foglio per pagine quattro sin qui.

Sottoscritto alle ore nove e dieci minuti.

Firmato:

Roberto Torchia

Antonio Idolo Piscitelli

Tambaro Antonio

Carlo Perri Notaio

segue impronta del sigillo

Allegato "B" al n.11.860 di raccolta

STATUTO

TITOLO I^

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1) E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione sociale:

"IDROELETTRICA IONICA S.R.L."

ART. 2) La società ha sede legale in Crotone, all'indirizzo deliberato dall'Organo Amministrativo.

La società può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, uffici, agenzie sia in Italia che all'estero.

ART. 3) La società ha per oggetto:

- la produzione, la distribuzione e la vendita di energia;
- la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione, lo sfruttamento e la distribuzione di energia prodotta da fonte rinnovabile, ed in particolar modo da fonte idraulica;
- servizi di consulenza nel settore degli impianti idroelettrici e in genere nel settore degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante attività di ricerca dei siti idonei e di assistenza all'espletamento di tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni e delle concessioni richieste dalle normative per la realizzazione dei suddetti impianti, con esclusione comunque delle attività riservate agli iscritti in appositi albi e/o elenchi;
- qualunque altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate nei settori di cui sopra.

A tal fine, la società può operare sia in Italia che all'estero e anche attraverso società partecipate o controllate.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, salvo i limiti stabiliti dalla legge.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea.

ART. 4) La durata della Società è fissata a tempo indeterminato.

TITOLO II^

CAPITALE SOCIALE

ART. 5) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

L'aumento del capitale sociale potrà avvenire su delibera dell'assemblea dei soci a pagamento anche mediante conferimenti in natura di beni da parte di terzi o a titolo gratuito.

I soci potranno effettuare versamenti a fondo perduto, o in conto capitale in proporzione o non alle quote di capitale sociale possedute. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la società potrà inoltre ottenere prestiti dai propri soci che saranno infruttiferi di interessi, con obbligo di rimborso nel rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio. Qualora il finanziamento non fosse infruttifero sarà richiesta una specifica delibera.

Nei casi in cui per legge spetti ai soci il diritto di recesso, questo deve essere esercitato nei termini e modalità di cui all'art. 2437 bis 1° e 2° comma del C.C. in quanto compatibili e la liquidazione e rimborso avverranno a norma dell'art. 2473 comma 3° e 4° del C.C..

ART. 6) Nel caso di morte le quote del socio defunto si trasmettono ai suoi eredi o legatari, salva la facoltà della società di deliberare entro quattro mesi dal decesso, mediante delibera assembleare adottata con le maggioranze previste per l'assemblea prevista per la modifica dello statuto sociale, ma senza tener conto delle quote già del socio defunto, il mancato gradimento.

In questo caso la liquidazione delle quote avverrà secondo la disciplina prevista dall'art. 2473 del C.C..

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, le quote devono essere offerte in prelazione agli altri soci.

Sono comunque valide le cessioni non effettuate nel rispetto della procedura di esercizio della prelazione di cui in appresso purchè vi sia l'assenso di tutti gli altri soci.

Il socio che intende cedere le sue quote deve darne comunicazione scritta agli altri soci al domicilio (o utenza) come disciplinati in tema di convocazione dell'assemblea, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nome del o degli acquirenti, le condizioni, i termini e le modalità della cessione.

Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

I soci hanno il diritto di prelazione sulle quote oggetto della cessione, proporzionalmente alle quote da essi possedute ed a quelle possedute dai soci che non intendano esercitare tale diritto.

A tal fine, qualora la prelazione venga esercitata solo da

alcuni soci, il socio che intende cedere dovrà offrire le quote non optate ai soci che abbiano esercitato la prelazione, in modo che la prelazione venga esercitata per intero, nell'ulteriore termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Se nessun socio intende esercitare il diritto di prelazione o se vuole esercitarlo solo in modo parziale rispetto alle quote oggetto della cessione, o se nessuna risposta perviene al socio che intende cedere entro sessanta giorni (o negli ulteriori trenta nel caso di cui al comma precedente) dalla data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno, il socio che intende cedere può alienare al terzo o ai terzi da lui indicati le proprie quote, salvo che, sempre negli stessi termini, gli altri soci congiuntamente e all'unanimità gli indichino un altro compratore al quale egli dovrà alienare le proprie quote alle condizioni, termini e modalità da lui indicati nella comunicazione agli altri soci.

Qualora il corrispettivo della cessione sia diverso dal denaro o in caso di trasferimento senza corrispettivo, in mancanza di accordo tra le parti, il prezzo verrà determinato ai sensi dell'art. 2473 comma 3° del C.C..

TITOLO III^

ASSEMBLEA

ART. 7) I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto mediante assemblea che è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia con lettera raccomandata (o telefax o posta elettronica o altro mezzo similare purchè all'utenza comunicata dal destinatario ed espressamente comunicata alla società) spedita ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel loro domicilio (o utenza).

Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ART. 8) Hanno diritto ad intervenire all'assemblea anche per delega a terzi tutti coloro la cui qualifica di socio sia opponibile alla società.

Ogni socio si intende abbia eletto domicilio all'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese.

Il socio può mediante raccomandata R.R. comunicare alla società (che, all'uopo, potrà istituire un apposito libro delle comunicazioni) l'indirizzo (e le utenze) utili prioritariamente per le comunicazioni.

ART. 9) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In caso di loro assenza od impedimento, gli intervenuti designeranno il Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della

costituzione, accerta l'identità dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 10) L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che per le modifiche dei patti costitutivi per le quali occorrerà la maggioranza dei 2/3 (due terzi) e salvo gli altri casi in cui la legge prescriva particolari maggioranze.

Si applica per quanto compatibile l'ultimo comma dell'art. 2368 del C.C. nonché l'ultimo comma dell'art. 2479 bis del C.C..

TITOLO IV^

AMMINISTRAZIONE

ART. 11) La Società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci, è amministrata da un Amministratore Unico o da più amministratori, da un minimo di due ad un massimo di sette. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, qualora nulla di diverso sia stabilito, questi costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso invece di più amministratori, qualora sia stabilito che gli stessi non costituiscano il Consiglio, l'assemblea che procede alla loro nomina può attribuire agli stessi anche poteri diretti di amministrazione che eserciteranno secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci disgiuntamente oppure congiuntamente con conseguente applicazione degli artt. 2257 e 2258 del C.C., salvo sempre l'applicazione del metodo collegiale nelle materie di cui all'art. 2475, ultimo comma del C.C..

Gli amministratori possono essere anche non soci e, salvo diversa decisione dei soci, durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

La revoca potrà avvenire liberamente in presenza di giusta causa o di congruo preavviso e per la stessa basterà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Essi sono rieleggibili.

Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 C.C. in tema di cause di ineleggibilità e di decadenza.

Se per dimissioni o altre cause venga a mancare anche un solo Consigliere in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà intendersi decaduto e si dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori; in pendenza di detta nomina i Consiglieri decaduti - oltre a convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo - potranno solo compiere gli atti urgenti ed indifferibili, ovvero quelli attinenti alla gestione corrente della società.

ART. 12) All'Organo Amministrativo vengono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Esso può

compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e fare tutto quanto, niente escluso o eccettuato, sia necessario od utile al raggiungimento dello scopo sociale che non sia dalla legge o dal presente statuto espressamente riservato all'assemblea.

Allo stesso, purchè non Amministratore Unico, perchè altrimenti il potere spetta all'assemblea, compete la decisione relativa all'emissione dei titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del C.C., nei limiti di cui all'art. 2412 comma 1° del C.C..

Esso potrà nominare institori, direttori e procuratori.

Nel caso la Società fosse retta da un Consiglio di Amministrazione e nei casi di più amministratori qualora la delibera debba essere assunta dal Consiglio, questo delibera collegialmente e viene convocato dal Presidente o, in caso di impedimento da un altro Amministratore facente funzione, presso la sede sociale o altrove purchè in Italia nei casi di legge e anche su richiesta di un solo componente.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito con raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica o altro mezzo similare purchè all'utenza comunicata dal destinatario ed espressamente indicata nei libri sociali o comunque nei documenti della società) almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma purchè sempre con un preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, purchè il Consiglio sia formato da più di due membri.

ART. 13) La rappresentanza generale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico ovvero ai co-amministratori, in forma disgiunta o congiunta secondo i poteri loro attribuiti, ovvero ancora al presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e comunque di cui alla disciplina prevista per le Società per Azioni, le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti delle deleghe che potranno essere conferite anche per singoli affari.

Gli Amministratori Delegati avranno in relazione alle deleghe la relativa rappresentanza.

ART. 14) Ai componenti l'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo, in un'unica soluzione oppure in ragione di mese o di presenza anche sotto forma di partecipazione agli utili dell'esercizio, determinata dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci potrà inoltre disporre l'attribuzione a

favore dell'organo amministrativo di una eventuale indennità di fine mandato sotto forma di accantonamento in denaro o polizza assicurativa.

TITOLO V^

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

ART. 15) L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio ed anche alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, prorogabili a 180 (centottanta) giorni, nei casi e alle condizioni di legge.

ART. 16) Gli utili netti di ogni esercizio, dedotto quanto di spettanza della riserva legale, vengono ripartiti fra i Soci in proporzione alle rispettive quote sociali, salvo diversa decisione da parte dell'assemblea, che potrà creare ulteriori riserve.

TITOLO VI^

SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 17) Anche nei casi in cui non sia obbligatorio per legge, la società può nominare un Organo di Controllo (Sindaco) o un revisore.

All'Organo di Controllo si applicano, anche con riferimento alle competenze e ai poteri le disposizioni previste per le società per azioni.

La società, con decisione dei soci, assunta di volta in volta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:

- la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale e in questo caso formata da tre sindaci effettivi e due supplenti;
- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro;
- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

In mancanza di diversa deliberazione, all'Organo di Controllo spetta la funzione di revisione legale dei conti.

TITOLO VII^

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

ART. 18) Addivenendosi in qualsiasi tempo per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società l'assemblea, che delibererà con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, stabilirà le modalità della liquidazione e

provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e adotterà le altre decisioni di sua competenza.

TITOLO VIII[^]

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

ART. 19) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un conciliatore appartenente ad un organismo di conciliazione scelto dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti competente per territorio in base alla sede su richiesta della prima delle parti in conflitto.

La conciliazione avrà gli effetti e dovrà svolgersi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i..

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

TITOLO IX[^]

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20) E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo se previsto si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

- Salvo i casi in cui la legge imponga il metodo collegiale, le decisioni dei soci e quelle del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, purchè all'unanimità, con consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

- Per la formazione del consenso richiesto si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di 15 giorni dall'invio della proposta di decisione da parte del socio o Amministratore promotore.

- Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia di società di capitali.

Firmato:

Roberto Torchia

Antonio Idolo Piscitelli

Tambaro Antonio

Carlo Perri Notaio

segue impronta del sigillo